PROROGA DI TERMINI PER L'EMANAZIONE DI ATTI DI NATURA REGOLAMENTARE E LEGISLATIVA

Art. 1-quinquies

Proroga del termine di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151

Il termine di cui all'articolo 20, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, e' prorogato fino all'emanazione dei provvedimenti attuativi di cui agli articoli 13, comma 8, e 15, comma 1, del medesimo decreto legislativo e comunque non oltre il 31 dicembre 2006.

Versione in vigore dal 13 luglio 2006, tuttora in vigore · versione 1

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Proroga di termini per l'emanazione di atti di natura regolamentare e legislativa
Estremi	Decreto-legge 12 maggio 2006, n. 173
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 13 maggio 2006

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/proroga-di-termini-per-l-emanazione-di-atti-di-natura-regolamentare-e/art-1-quinquies-proroga-del-termine-di-cui-all-articolo-20-del-decreto-legislativo-25

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it